



Comune di Pino Torinese

Prov. di Torino

Regolamento
sul
funzionamento
del
Consiglio comunale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Art. 2 Composizione del Consiglio comunale

Art. 3 Sede delle adunanze

Art. 4 Funzioni rappresentative

TITOLO II

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5 Elezione e presidenza delle sedute consiliari

Art. 6 Funzione del Presidente

Art. 7 Revoca del Presidente e del Vice Presidente

TITOLO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I STATUS E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 8 Entrata in carica

Art. 9 Dimissioni dei Consiglieri

Art. 10 Surroga e supplenza dei Consiglieri

Art. 11 Svolgimento del mandato

Art. 12 Iniziativa

Art. 13 Informazione ed accesso agli atti amministrativi

Art. 14 Incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e decadenza dalla carica

CAPO II ESERCIZIO DEL MANDATO

Art. 15 Aspettative, permessi retribuiti e licenze

Art. 16 Gettoni di presenza

CAPO III GRUPPI CONSILIARI

Art. 17 Costituzione

Art. 18 Prerogative ed attività

Art. 19 Conferenza dei Capi Gruppo

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE PERMANENTI

Art. 20 Funzione

Art. 21 Istituzione

Art. 22 Nomina

Art. 23 Prima seduta ed elezione del Presidente e del Vice Presidente

Art. 24 Funzioni del Presidente

Art. 25 Convocazione

Art. 26 Funzionamento

Art. 27 Conferenza dei Presidenti

CAPO V COMMISSIONI CONSILIARI DI GARANZIA E DI CONTROLLO

Art. 28 Istituzione, elezione e presidenza

Art. 29 Funzionamento

Art. 30 Relazione finale

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 31 Competenza

Art. 32 Convocazione su richiesta del Sindaco o dei Consiglieri comunali

Art. 33 Avviso di convocazione

Art. 34 Ordine del giorno

CAPO II ADUNANZE

Art. 35 Informazione ai Consiglieri sugli argomenti sottoposti all'approvazione del Consiglio

Art. 36 Adunanza d'insediamento

Art. 37 Svolgimento delle adunanze

Art. 38 Adunanze pubbliche

Art. 39 Adunanze riservate

Art. 40 Adunanze aperte al pubblico

CAPO III DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 41 Compiti e poteri del Presidente

Art. 42 Comportamento dei Consiglieri

Art. 43 Partecipazione degli Assessori esterni

Art. 44 Comportamento del pubblico

Art. 45 Sviluppo degli interventi

Art. 46 Modalità e durata degli interventi

Art. 47 Fatto personale

Art. 48 Obbligo di astensione

CAPO IV TIPI DI INTERVENTI

Art. 49 Interrogazione

Art. 50 Interpellanza

Art. 51 Mozione

Art. 52 Emendamento

Art. 53 Mozione d'ordine

Art. 54 Intervento preliminare

Art. 55 Intervento sospensivo

Art. 56 Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

Art. 57 Aggiornamento della seduta

CAPO V VOTAZIONE

Art. 58 Modalità generali

Art. 59 Invito alla votazione

Art. 60 Votazione in forma palese

Art. 61 Votazione segreta

Art. 62 Esito della votazione

Art. 63 Deliberazioni immediatamente eseguibili

CAPO VI VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE

Art. 64 Redazione e sottoscrizione dei verbali

Art. 65 Deposito e rettifiche

TITOLO V

AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 66 Attuazione dell'autonomia funzionale ed organizzativa

Art. 67 Strutture per il Consiglio comunale

TITOLO VI

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 68 Entrata in vigore – effetti

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Consiglio comunale e dei relativi organi consiliari.
2. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi non disciplinati dalla Legge, dallo statuto ovvero dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio comunale, sulla base dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 – Composizione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri.
2. Il numero dei Consiglieri comunali e le modalità di elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali sono disciplinati dalla Legge.

Art. 3 - Sede delle adunanze

1. Qualora l'avviso di convocazione non indichi diversamente le adunanze del Consiglio si svolgono presso il Palazzo Civico, nella sala denominata "sala consiliare".

2. Il Presidente del Consiglio comunale può riunire il Consiglio in altra sede, purchè nel territorio comunale, qualora ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede originaria ovvero sia motivato dall'opportunità della presenza del Consiglio nei luoghi ove si verificano situazioni o avvenimenti particolari che richiedono la visibile presenza dell'Amministrazione Comunale di Pino Torinese.

3. In occasione della riunione del Consiglio comunale, all'esterno della sede dell'adunanza sono esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea, per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni ed attività. All'interno sono esposti la bandiera nazionale collocata su asta posta a terra alla destra del Presidente, il gonfalone del Comune collocato su asta posta a terra a sinistra del Presidente ed il ritratto del Presidente della Repubblica alle spalle del Presidente. Sono fatte salve le disposizioni generali sull'uso delle bandiere da esporsi pubblicamente.

Art. 4 – Funzioni rappresentative

1. La rappresentanza politica del Comune è attribuita al Sindaco anche quale capo della Giunta comunale mentre la rappresentanza istituzionale del Consiglio comunale è attribuita al Presidente del Consiglio.

2. Gli amministratori partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale, secondo il seguente ordine di precedenza: Sindaco, Presidente del Consiglio, Vice Sindaco, Consiglieri ed Assessori esterni.

3. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, il Sindaco, di concerto col Presidente del Consiglio comunale, può costituire una delegazione di amministratori includendo un rappresentante della minoranza.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5 - Elezione e presidenza delle sedute consiliari

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione; è presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente.

2. Il Presidente viene eletto nella prima seduta consiliare, successivamente alla convalida degli eletti ed al giuramento del Sindaco, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Successivamente, nella stessa seduta e con le stesse modalità, viene eletto il Vice Presidente.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente entrano in carica all'atto dell'elezione.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono svolte, in ordine, dal Vice Presidente, dal Consigliere anziano e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
5. Al Presidente del Consiglio comunale è corrisposta l'indennità stabilita dalla Legge. Tale indennità è corrisposta mensilmente ed è rapportata ai giorni di svolgimento della funzione.

Articolo 6 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
3. In Particolare, è funzione del Presidente del Consiglio:
 - a. dare massima informazione al pubblico sull'attività del Consiglio comunale e garantirne l'accesso alla sala consiliare;
 - b. assegnare ai Gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento del mandato, in relazione alle disponibilità comunali ed alla consistenza numerica degli stessi;
 - c. attuare ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri la facoltà di controllo e di iniziativa di proposta attraverso l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa;
 - d. introdurre le proposte di deliberazione e concedere quindi la parola ai relatori;
 - e. invitare eventualmente alle sedute persone esterne al Consiglio al fine della loro audizione per l'esame di specifiche problematiche;
 - f. esercitare i poteri necessari per mantenere l'ordine della seduta e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento;
 - g. favorire i rapporti del Consiglio con gli altri organi del Comune, il Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni e negli altri organismi a cui il Comune partecipa;

- h. verificare il numero delle assenze dei Consiglieri al fine dell'avvio del procedimento di decadenza;
- i. coordinare le commissioni consiliari.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Presidente del Consiglio comunale si avvale del Servizio che in base al "regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi" gestisce l'Ufficio "Presidenza del Consiglio", al cui Responsabile compete la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal piano esecutivo di gestione.

Art. 7 - Revoca del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Consiglio comunale può procedere alla revoca del Presidente e del Vice Presidente secondo le modalità previste dallo Statuto comunale.
2. La proposta di revoca deve essere motivata sulla base di violazione di Leggi, dello statuto, del presente regolamento o per sfiducia espressa a maggioranza dei Consiglieri.

TITOLO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – STATUS E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 8 – Entrata in carica

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero della adozione della delibera di

surrogazione.

2. I Consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9 – Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere prodotte mediante la materiale e personale consegna del documento al Protocollo dell'ente da parte dell'interessato ovvero e solo in caso di insorgenza di un impedimento fisico o comunque meritevole di apprezzamento, accertato dal Presidente del Consiglio con proprio decreto, per interposta persona purché la sottoscrizione sia autenticata in data certa dal Segretario comunale del Comune ovvero da notaio, e riporti espressamente le generalità della persona incaricata della presentazione.
2. Il personale addetto al Protocollo attesta le modalità di presentazione della nota di dimissione mediante dichiarazione da riportare in calce al testo.
3. La procedura succitata si applica anche in caso di dimissioni prodotte congiuntamente da più Consiglieri.
4. Il Presidente del Consiglio, accertata l'inosservanza delle procedure di cui al presente articolo, anche imputabile a persona diversa dal Consigliere interessato, può decretare la nullità delle dimissioni e ne informa il Consiglio nella prima seduta utile nonché il Prefetto.
5. Il Consiglio entro dieci giorni procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo ovvero dalla sottoscrizione. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

Art. 10 – Surroga e supplenza dei Consiglieri

1. Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del relativo provvedimento, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza termina con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surroga.

Art. 11 – Svolgimento del mandato

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento dei compiti connessi alla carica elettiva il Consigliere ha piena libertà di azione, di opinione e di voto.

Art. 12 – Iniziativa

1. I Consiglieri, singolarmente o in gruppo, hanno diritto di iniziativa sugli argomenti di competenza del Consiglio comunale che si attua attraverso proposte di deliberazione, interventi preliminari, interventi sospensivi, dichiarazioni di voto e richieste di rettifica dei verbali.

2. I Consiglieri, singolarmente o in gruppo, possono altresì presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti.

3. Le forme e le procedure di presentazione sono disciplinate dal Capo IV del Titolo III del presente regolamento.

Art. 13 – Informazione ed accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso gratuito a tutte le notizie e alle informazioni utili per l'espletamento del loro mandato.

2. Nell'espletamento delle funzioni i Consiglieri hanno l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio ed il divieto di divulgare dati personali e sensibili. Sono comunque tenuti al segreto in tutti i casi previsti dalla Legge.

3. L'accesso si realizza con la semplice visione degli atti o con il rilascio di copia dei medesimi, secondo le modalità di cui al Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, come da previsione statutaria.

Art. 14 – Incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e decadenza dalla carica

1. Le cause di incompatibilità, ineleggibilità e sospensione dalla carica di Consigliere comunale sono quelle previste dalla Legge, che ne regola anche la disciplina.

2. Le cause di decadenza sono quelle previste dalla Legge e, per l'assenza protratta nel tempo dai lavori del Consiglio comunale, quelle previste dallo Statuto.

3. Prima della seduta di insediamento il Sindaco e i Consiglieri comunali rendono dichiarazione al Servizio preposto alla Presidenza del Consiglio di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità stabilite dalla Legge.

CAPO II – ESERCIZIO DEL MANDATO

Art. 15 – Aspettative, permessi retribuiti e licenze

1. Le aspettative, i permessi retribuiti e le licenze sono disciplinati dalla Legge.

Art. 16 – Gettoni di presenza

1. I Consiglieri comunali percepiscono il gettone di presenza, con le modalità e nella misura stabilite dalla Legge, per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio comunale, delle commissioni, della conferenza dei presidenti delle commissioni e della conferenza dei Capi Gruppo.
2. Ai sensi del comma precedente qualora i Consiglieri partecipino a sedute diverse nell'arco della stessa giornata è comunque corrisposto un gettone di presenza per ciascuna partecipazione.
3. Non è ammessa la corresponsione di un ulteriore gettone di presenza nel caso in cui la seduta si protragga oltre la mezzanotte.
4. Il Consiglio comunale può deliberare l'aumento o la diminuzione dell'importo del gettone di presenza, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge e in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente.
5. Il gettone di presenza, stante la disposizione statutaria, non può essere trasformato in indennità di funzione.

CAPO III – GRUPPI CONSILIARI

Art. 17 - Costituzione

1. I Componenti il Consiglio comunale, senza limiti di mandato o numerici o temporali, possono costituirsi in gruppi, quali articolazioni interne del Consiglio comunale.
2. Ogni Gruppo consiliare comunica al Presidente del Consiglio la propria costituzione nonché il nominativo del Capo Gruppo e le successive variazioni. Tali comunicazioni sono ritenute valide se sottoscritte da tutti i Consiglieri aderenti.
3. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste presentate alle elezioni, e i relativi Capi Gruppo, per le liste di minoranza, nel Consigliere candidato a Sindaco della rispettiva lista, e per la lista di maggioranza, nel Consigliere, non appartenente alla Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti.
4. La carica di Capo Gruppo non è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio comunica al Consiglio comunale la composizione dei Gruppi consiliari e ogni successiva variazione nella prima seduta consiliare utile.
6. Il Consigliere che subentra ad altro, cessato dalla carica per qualunque causa, immediatamente dopo la surroga deve dichiarare la propria appartenenza ad uno dei gruppi costituiti ovvero la

costituzione di un nuovo gruppo. La mancata dichiarazione equivale ad adesione al gruppo del candidato a Sindaco della lista di appartenenza.

Art. 18 – Prerogative ed attività

1. Al fine di garantire la necessaria informazione nonché favorire l'attività di controllo, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio delle deliberazioni della Giunta comunale è trasmesso ai Capi Gruppo l'elenco delle medesime.
2. Ai Capi Gruppo sono altresì trasmessi gli avvisi di convocazione delle commissioni consiliari.

Art. 19 – Conferenza dei Capi Gruppo

1. I Capi Gruppo consiliari costituiscono la Conferenza dei Capi Gruppo, organismo consultivo convocato, presieduto e coordinato dal Presidente del Consiglio comunale.
2. La Conferenza dei Capi Gruppo:
 - a. riceve informazione periodica sulle questioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, riunendosi almeno due volte l'anno;
 - b. è strumento consultivo del Presidente del Consiglio comunale e del Sindaco;
 - c. fornisce al Presidente del Consiglio il parere circa l'opportunità di convocare il Consiglio comunale in adunanza "aperta" ;
 - d. fornisce al Presidente del Consiglio il parere circa l'opportunità di interrompere la seduta consiliare in presenza di disordini o tumulti nella sala.
3. Il Presidente adotta la forma di convocazione della Conferenza che ritiene più opportuna.

4. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche; la partecipazione è riservata ai componenti la Conferenza che, in caso di assenza del capo gruppo, possono delegare un Consigliere del proprio gruppo, ed al Sindaco. Le funzioni verbalizzante sono svolte da uno dei componenti all'uopo incaricato dal Presidente.

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE PERMANENTI

Articolo 20 - Funzione

1 Le Commissioni Consiliari permanenti sono lo strumento attraverso il quale il Consiglio Comunale analizza, predispone e supporta la propria attività deliberativa, con compiti esclusivamente consultivi.

2 In particolare le Commissioni consiliari permanenti hanno il compito di effettuare l'esame

preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorirne il miglior esercizio delle funzioni. Le Commissioni possono altresì elaborare in forma autonoma e predisporre a maggioranza di voti, proposte da sottoporre al Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco può presentare direttamente all'esame del Consiglio comunale le proposte di deliberazioni qualora particolari esigenze di urgenza lo esigano. In questo caso il Presidente del Consiglio ovvero un quinto dei componenti il Consiglio può richiedere al Consiglio comunale di esprimersi sull'opportunità di inviare la proposta alla commissione competente al fine del suo esame preventivo. La richiesta è accolta a seguito del voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio assegnati all'ente e provoca il ritiro dall'ordine del giorno della proposta di deliberazione.

4. Il Sindaco può altresì presentare direttamente all'approvazione del Consiglio comunale le proposte di deliberazioni ritenute di non rilevante contenuto politico (in quanto non alteranti scelte politiche già fatte) e/o amministrativo (in quanto non alteranti impegni di spesa già approvati) o di attuazione di altri provvedimenti nonché quelle su cui la Commissione non si sia espressa, benché all'uopo convocata.

5. Ai fini del comma precedente si considera deserta la commissione che convocata in unica convocazione non si è svolta per mancanza del quorum.

Articolo 21 - Istituzione

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari consultive permanenti:

- a. prima Commissione: programmazione, bilancio, finanze, patrimonio, personale, servizi amministrativi, regolamenti e normative di competenza;
- b. seconda Commissione: edilizia privata e pubblica, lavori pubblici, viabilità, pianificazione urbanistica, edilizia economico-popolare, ecologia, acquedotto (impianti), regolamenti e normative di competenza;
- c. terza Commissione: istruzione, cultura, igiene, sanità, sport, assistenza sociale e scolastica, trasporto scolastico, regolamenti e normative di competenza;
- d. quarta Commissione: agricoltura, commercio, turismo, artigianato, industria, trasporti pubblici, gestione acquedotto, regolamenti e normative di competenza.

2. Ogni Gruppo Consiliare esprime quindi nelle Commissioni - tramite il proprio rappresentante - tanti voti quanti sono i propri Consiglieri.

Articolo 22 - Nomina

1. Ogni commissione è composta da un Consigliere comunale per ogni gruppo consiliare, che esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri appartenenti al gruppo. A ciascun commissario effettivo corrisponde un commissario supplente. All'uopo ogni Capo gruppo comunica al Presidente del

Consiglio i nominativi dei designati entro trenta giorni dalla convalida degli eletti che provvede alla relativa nomina entro i quindici giorni successivi e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta consiliare utile.

2. I commissari rimangono in carica per la durata del proprio mandato di Consigliere comunale, salvo sostituzione disposta dal Capo gruppo e comunicata al Presidente del Consiglio che provvede conseguentemente.

3. Il Sindaco e gli Assessori non possono rivestire la carica di commissario.

Art. 23 – Prima seduta ed elezione del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio formula l'ordine del giorno, convoca e presiede la prima seduta delle commissioni, nel corso delle quali si procede all'elezione dei presidenti e dei vice presidenti; l'elezione del Presidente ha effetto immediato e pertanto questi assume immediatamente la presidenza della seduta sino all'esaurimento dell'ordine del giorno.

2. Le elezioni avvengono con votazioni separate ed a scrutinio palese. Viene eletto chi riporta il maggior numero di voti, e a parità di voti, il più anziano d'età.

3. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, dà comunicazione dell'esito dell'elezione al Consiglio comunale.

4. Il presidente ed il vice presidente delle Commissioni consiliari, per gravi e comprovati motivi o per sfiducia possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da parte di un numero di commissari tale da rappresentare almeno cinque consiglieri del Consiglio comunale, come indicato dall'art. 22, comma 1.

5. La proposta di revoca, debitamente motivata, deve essere presentata al Protocollo dell'Ente e deve essere portata in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione a cura del presidente della relativa commissione. In caso di inadempienza vi provvederà il Presidente del Consiglio comunale nei successivi dieci giorni.

6. La revoca del presidente ovvero del vice presidente della Commissione viene deliberata, con votazione separata (nel caso si proceda alla revoca di entrambe le cariche), espressa in forma palese, a maggioranza assoluta dei voti espressi dai commissari secondo le modalità di cui all'art. 22 comma 1. Durante la discussione e la votazione della proposta di revoca le funzioni di presidente sono svolte dal vice presidente, se presente, ovvero dal commissario che rappresenta più seggi all'interno del Consiglio comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 22 comma 1.

7. Qualora la proposta di revoca venga accolta la commissione procede immediatamente all'elezione della carica vacante. La eventuale mancata elezione comporta automaticamente la convocazione e lo svolgimento della commissione entro i quindici giorni successivi per l'elezione del Presidente ovvero del Vice Presidente.

Articolo 24 – Funzioni del Presidente

1. Compete al Presidente di ogni Commissione:

- a. convocare la Commissione in accordo con il Presidente del Consiglio;
- b. redigere l'ordine del giorno;
- c. dirigere e coordinare i lavori della Commissione;

2. Nell'espletamento delle sue funzioni il Presidente si avvale del Responsabile del Servizio competente ad esprimere il parere di regolarità tecnica sulla proposta di atto deliberativo da esaminare.

Articolo 25 - Convocazione

1. Le Commissioni sono convocate dal Presidente che ne dispone la notifica, unitamente all'ordine del giorno, con preavviso di almeno tre giorni di calendario (escluso il giorno della notifica e quello della riunione), salvo giustificate eccezioni di urgenza ed indifferibilità. L'ordine del giorno può essere integrato fino a ventiquattro ore prima della seduta.

2. La convocazione può avvenire anche su richiesta da parte di un numero di membri effettivi della Commissione che rappresenti almeno un quinto dei membri del Consiglio comunale, indirizzata al Presidente. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro i cinque giorni successivi alla richiesta, la Commissione viene convocata dal Presidente del Consiglio, con procedura d'urgenza.

4. Il Presidente del Consiglio ed il Sindaco hanno facoltà di convocare le Commissioni e decidere riunioni congiunte di più Commissioni.

5. Le convocazioni vengono notificate ai membri effettivi e comunicate al Sindaco, al Presidente del Consiglio, all'Assessore competente, ai Capi gruppo ed al Segretario comunale.

Articolo 26 - Funzionamento

1. Le sedute delle Commissioni si svolgono di norma presso il Palazzo Civico, nella sala denominata "sala consiliare".

2. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari almeno alla metà dei membri della Commissione, ed in grado di rappresentare almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio comunale.

4. Tra i presenti dovrà esservi sempre e comunque il Presidente od il Vice-presidente.

5. I pareri finali delle Commissioni possono essere univoci o differenziati. In questo secondo caso il verbale dovrà riportare i diversi pareri.

6. Per lo svolgimento delle loro attività le Commissioni Consiliari possono consultare gli Enti istituzionali (regionali, provinciali e comunali), gli organismi associativi, le forze imprenditoriali e sociali presenti nel Comune ed avvalersi della consulenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei servizi comunali.

7. Le Commissioni, su richiesta del Presidente (od in sua assenza del Vice-presidente), hanno la facoltà di procedere all'esame e consultazione di documenti ed altri elementi utili allo svolgimento delle loro funzioni.

8. Alle riunioni delle Commissioni partecipa il Responsabile del Servizio interessato che ha anche funzioni verbalizzanti. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, dovrà essere trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, all'Assessore competente, al Segretario comunale ed ai membri di commissione entro i tre giorni successivi alla relativa riunione. I verbali delle commissioni sono parte integrante della documentazione relativa alla proposta di deliberazione da fornire in visione ai Consiglieri ai sensi dell'art. 35, comma 1.

9. Ogni Commissario può pretendere la verbalizzazione integrale del proprio parere fornendone all'uopo al verbalizzante il testo scritto.

10. Il Sindaco, l'Assessore competente, i commissari supplenti (anche in presenza del commissario effettivo) nonché il Presidente del Consiglio, qualora non già componente della commissione ed il Segretario comunale possono partecipare alle riunioni delle commissioni senza diritto di voto.

11. Alle riunioni delle Commissioni possono assistere i Consiglieri Comunali senza diritto di parola.

Articolo 27 - Conferenza dei Presidenti

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio e composta dai Presidenti di tutte le Commissioni, cui spettano i seguenti compiti:

- a. coordinare, quando necessario, le attività delle Commissioni al fine di migliorarne i risultati complessivi;
- b. istituire o modificare procedure di lavoro comuni alle Commissioni;
- c. decidere riunioni congiunte di più Commissioni.

CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI DI GARANZIA E DI CONTROLLO

Art. 28 – Istituzione, elezione e presidenza

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, può istituire commissioni di garanzia e di controllo al fine di svolgere indagini sull'attività dell'amministrazione, qualora specifiche e straordinarie circostanze lo richiedano.
2. La commissione è composta da cinque Consiglieri comunali, di cui almeno due di minoranza, ed è eletta dal Consiglio comunale, con votazione separata e a scrutinio segreto. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti in ogni singola votazione.
3. La carica di Sindaco, di assessore e di Presidente del Consiglio sono incompatibili con quella di componente delle commissioni di cui al presente capo.
4. Il Presidente della commissione è eletto dalla stessa tra i componenti di minoranza.

Art. 29 – Funzionamento

1. Il Consiglio comunale, all'atto dell'istituzione della commissione, determina l'oggetto dell'indagine, stabilendo i termini di conclusione dei lavori e di presentazione della relazione finale.
2. La commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. La commissione agisce in condizioni di autonomia, ha accesso informale, presso l'Ente, aziende, istituzioni o enti dipendenti, ad ogni atto od informazione. Può avvalersi della collaborazione dei servizi comunali e di tutti gli organismi dell'Ente.
4. Le sedute della commissione non sono pubbliche.
5. La commissione risponde esclusivamente al Consiglio comunale ed i Commissari sono tassativamente tenuti al segreto d'ufficio..
6. Il Presidente convoca la commissione, dirige i lavori, dispone l'acquisizione di documenti nonché le audizioni per testimonianza o per esame e quant'altro necessario per lo svolgimento dei lavori.
7. La funzione di segretario è svolta da un commissario individuato dal presidente.

Art. 30 – Relazione finale

1. Nei termini stabiliti dal Consiglio comunale, la commissione presenta la relazione finale, approvata all'unanimità dei componenti ed illustrata dal Presidente della commissione al Consiglio comunale.
2. Nel caso in cui la commissione non raggiunga l'unanimità, sono presentate la relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza, con illustrazione da parte del primo sottoscrittore di ognuna.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – CONVOCAZIONE

Art. 31 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale compete al Presidente del Consiglio.

Art. 32 - Convocazione su richiesta del Sindaco o dei Consiglieri comunali

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. A tal fine l'arrotondamento del conteggio del numero dei Consiglieri sottoscrittori avviene secondo le norme di Legge.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale è acquisita al protocollo dell'Ente la richiesta di convocazione.
3. La richiesta di convocazione deve essere corredata dalla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio trasmette la proposta ai Responsabili dei servizi interessati qualora questa necessiti dei relativi pareri.

Art. 33 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avviso scritto, comprendente:
 - la data di emissione;
 - l'indicazione del giorno e dell'ora della adunanza;
 - la sede dove la stessa sarà tenuta, nel caso di adunanza non convocata nella Sala consiliare del Palazzo Civico;

- l'ordine del giorno della seduta.

2. L'avviso di convocazione è notificato dal Messo comunale al Sindaco, ai Consiglieri comunali ed agli Assessori esterni presso la residenza dei medesimi, qualora questi non abbiano eletto altro domicilio all'interno del territorio comunale. Coloro che non sono residenti sul territorio comunale si considerano domiciliati presso l'ufficio del Messo comunale, ove viene effettuata la notifica, salvo abbiano eletto altro domicilio sul territorio comunale ovvero abbiano richiesto l'invio della convocazione al di fuori del territorio comunale a mezzo telefax o posta elettronica; la comunicazione così effettuata sostituisce a tutti gli effetti la consegna a mezzo notifica.

3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato con i seguenti anticipi:

- almeno tre giorni liberi della data fissata per le sedute;
- almeno ventiquattro ore dell'ora fissata, per le sedute d'urgenza;

Le variazioni all'ordine del giorno già inoltrato devono essere notificate con un preavviso di almeno 24 ore dall'ora fissata per la seduta.

4. Ai fini del presente articolo si considerano sedute d'urgenza quelle che devono essere convocate necessariamente per rispettare termini dettati dalla Legge ovvero quelle che per circostanza o natura degli argomenti trattati così vengono classificate dal Presidente del Consiglio ovvero dal Sindaco.

5. Un terzo dei componenti il Consiglio può richiedere al Consiglio comunale di rinviare la trattazione degli argomenti inseriti successivamente all'ordine del giorno ovvero per cui è stata disposta la convocazione in via d'urgenza, ad altro giorno, contestualmente indicato. Il Consiglio accoglie la richiesta a maggioranza dei presenti. L'avviso di rinvio viene comunicato ai soli Consiglieri assenti al momento della decisione.

6. L'avviso di convocazione è pubblicato all'Albo pretorio del Comune nei termini previsti per la comunicazione ai Consiglieri comunali.

Art. 34 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Il Presidente del Consiglio stabilisce, rettifica ed integra l'ordine del giorno, con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte provenienti dal Sindaco o dai Consiglieri ai sensi dell'art. 32, nel rispetto della tempistica di cui all'articolo precedente.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta comunale, al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri.

4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai componenti il Consiglio di individuarne con certezza l'oggetto.

5. Il Consiglio non può discutere ovvero deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

CAPO II - ADUNANZE

Art. 35 – Informazione ai Consiglieri sugli argomenti sottoposti alla approvazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale.

A tal fine:

- sente, qualora lo ritenga, il parere facoltativo e non vincolante della Conferenza di cui sopra sull'opportunità delle scelte di carattere politico-gestionale che si sottoporranno all'approvazione del Consiglio comunale;
- dispone il deposito delle proposte di deliberazione presso il Servizio addetto alla Presidenza del Consiglio, nelle quarantotto ore precedenti la seduta consiliare. In caso di convocazione in via d'urgenza il deposito è contestuale alla convocazione.

2. L'orario di consultazione delle proposte di deliberazione coincide con l'orario di apertura al pubblico del Servizio preposto. Qualora le quarantotto ore di cui al comma precedente coincidano con due giorni di chiusura del Servizio, le proposte devono essere disponibili almeno quarantotto ore non festive prima della seduta.

3. Ogni proposta di deliberazione deve essere corredata dai pareri di regolarità, quando necessari.

4. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti richiamati o citati negli schemi di deliberazione.

5. All'inizio della seduta le proposte di deliberazione devono essere disponibili ai componenti il Consiglio presso la sala consiliare.

Art. 36 - Adunanza d'insediamento

1. L'adunanza di insediamento è presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio.

2. L'assegnazione dei posti è effettuata dal Sindaco che garantisce, se possibile, la vicinanza dei

componenti di ciascun gruppo. L'assegnazione rimane tale per le successive altre sedute, salvo il verificarsi di situazioni che rendano necessaria la modifica, a giudizio del Presidente del Consiglio.

3. Nell'adunanza di insediamento, convocata ai sensi dello Statuto, il Consiglio comunale, prima di adottare ogni altra deliberazione, procede:

- alla convalida degli eletti;
- a ricevere il giuramento del Sindaco che all'uopo pronuncia la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana";
- all'elezione, fra i Consiglieri, del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente;
- alla presa d'atto dei componenti della Giunta comunale da parte del Sindaco se già nominati.

Art. 37 – Svolgimento delle adunanze

1. Il Consiglio comunale delibera con la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Ente senza computare a tal fine il Sindaco.

2. L'adunanza si svolge all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei componenti il Consiglio presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale. Quando è rilevata la mancanza del numero legale il Presidente del Consiglio dispone che l'appello sia rinnovato quando ritiene che tale numero sia stato raggiunto.

3. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione e constatata permanenza della mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara deserta l'adunanza. In tal caso è comunque corrisposto il gettone di presenza ai Consiglieri presenti.

4. L'accertamento preliminare della sussistenza del numero legale determina la presunzione del suo mantenimento per tutta la durata della seduta. I componenti il Consiglio che si assentano momentaneamente dalla seduta dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello legale avverte il Presidente che sospende i lavori e fa richiamare in aula i componenti il Consiglio momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, ripete l'appello. Nel caso che dall'appello risulti la mancanza del quorum, il Presidente del Consiglio sospende la seduta per un periodo non superiore a trenta minuti, trascorso il quale fa ripetere l'appello. Accertata l'ulteriore mancanza del numero legale il Presidente del Consiglio dichiara deserta la seduta per i punti non ancora trattati.

5. Si considerano partecipanti alla seduta i componenti del Consiglio comunale e gli Assessori esterni che si trovano nello spazio della sala consiliare a loro riservato, anche se non seduti al posto loro assegnato. I Consiglieri che per qualunque motivo lasciano la seduta devono abbandonare l'area a loro riservata e uscire dall'aula o accomodarsi tra il pubblico assumendone lo status.

6. E' ammessa la presenza alle sedute dei Responsabili dei Servizi comunali competenti per la materia

in discussione. L'eventuale audizione di questi, richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri presenti, comporta la momentanea interruzione del Consiglio comunale. La partecipazione di altre persone per l'illustrazione di progetti, programmi o altro è autorizzata dal Presidente del Consiglio previa interruzione del Consiglio comunale.

Art. 38 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo successivo.
2. Il pubblico assiste alle adunanze nell'apposito spazio ad esso riservato.

Art. 39 - Adunanze riservate

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma riservata quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamenti della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta riservata sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone ovvero si rivelano dati sensibili, il Presidente del Consiglio sospende la seduta e dispone l'allontanamento del pubblico dall'aula.
4. Durante le adunanze riservate possono restare in aula, salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio, solo i componenti del Consiglio.
5. Le nomine dei membri delle commissioni e degli altri componenti di organi ed organismi di competenza del Consiglio comunale hanno luogo in seduta pubblica ed a voto segreto.

Art. 40 - Adunanze aperte al pubblico

1. Il Presidente del Consiglio, di concerto con il Sindaco, sentita la conferenza dei Capi gruppo, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza aperta quando, per l'argomento da trattare, presupponga la partecipazione di personale estraneo al Consiglio stesso.
3. Nelle adunanze aperte il pubblico può intervenire al fine di apportare il proprio contributo alla discussione, senza diritto di voto.
4. Le adunanze contemplate nel presente articolo hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, interessati ai temi da discutere.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 41 – Compiti e poteri del Presidente

1. Lo svolgimento delle sedute consiliari è gestito dal Presidente del Consiglio che:

- apre le sedute nell'ora stabilita nell'avviso di convocazione e le chiude quando tutti gli argomenti all'ordine del giorno sono esauriti ovvero siano intervenuti altri motivi previsti dal regolamento;
- rispetta e fa rispettare il regolamento;
- comunica al Sindaco ed ai Consiglieri quanto ritiene necessario;
- riceve insieme agli altri Consiglieri le eventuali comunicazioni del Sindaco;
- presenta gli argomenti all'ordine del giorno e coordina il dibattito assicurandone la regolarità;
- gestisce l'esercizio del diritto di parola;
- formula i termini della deliberazione da sottoporre a votazione, indice la votazione e ne proclama i risultati;
- prende la parola, in qualsiasi momento, quando lo ritenga necessario per il corretto e regolare sviluppo del dibattito;
- assicura il rispetto delle leggi e dell'ordine nella sala, anche disponendo l'intervento della forza pubblica;

- sospende o chiude anticipatamente le sedute quando sussistano fondati e gravi motivi. In tali casi dispone la verbalizzazione dell'accaduto e ne cura la trasmissione al Prefetto e a quanti altri interessati ai sensi di Legge.

2. Il Presidente del Consiglio ed il Sindaco possono rivolgere al Consiglio comunale le eventuali comunicazioni anche se non inserite all'ordine del giorno. Tali comunicazioni, di norma, sono effettuate all'inizio della seduta e prima dell'esame dell'ordine del giorno.

Art. 42– Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di esprimere la propria opinione su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno mediante apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, esclusivamente per quanto attiene agli aspetti politico-amministrativi.

2. E' escluso qualunque riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e ogni intervento va contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto, con divieto di fare affermazioni che possano offendere l'onorabilità delle persone.

3. Il Presidente del Consiglio richiama il componente del Consiglio che turba l'ordine dei lavori, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi.

4. Il Presidente del Consiglio deve interdire la parola al Consigliere oggetto di più richiami sino alla conclusione del punto in discussione; qualora questi non tenga conto delle osservazioni rivoltegli può disporre l'espulsione dall'aula per il resto della seduta. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula il Presidente sospende la seduta fino all'esecuzione, anche forzata, del suo allontanamento.

Art. 43 - Partecipazione degli Assessori esterni

1. Gli Assessori esterni partecipano alle adunanze del Consiglio per esprimere pareri, chiarimenti, notizie ed informazioni loro richieste ovvero per illustrare le proposte di deliberazione di competenza presentate dalla Giunta.

2. Gli Assessori esterni possono altresì chiedere al Presidente del Consiglio di intervenire nel corso del dibattito per darvi i contributi ritenuti opportuni.

3. Gli Assessori esterni non hanno diritto di voto.

Art. 44 – Comportamento del pubblico

1. Il pubblico assiste alle adunanze del Consiglio nell'apposito spazio ad esso riservato, tenendo un contegno corretto ed appropriato al luogo ed astenendosi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni, l'assunzione di atteggiamenti e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio, rechi disturbo allo stesso ovvero possa condizionare la volontà.
3. Il Presidente del Consiglio assicura il mantenimento dell'ordine da parte del pubblico avvalendosi, ove occorra, dell'assistenza della forza pubblica, anche disponendo l'espulsione di quanti adottino un comportamento non adeguato.
4. Il Presidente del Consiglio sospende la seduta qualora sorgano disordini o tumulti tali da non permettere il regolare funzionamento del Consiglio ed abbandona il seggio. Qualora i disordini o tumulti proseguano, dopo cinque minuti dalla sospensione, sentiti i Capi gruppo, interrompe la seduta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 45 – Sviluppo degli interventi

1. Il Presidente del Consiglio o chi da questi incaricato illustra l'argomento all'ordine del giorno.
2. La sequenza dei punti all'ordine del giorno è indicativa e non tassativa e può essere variata a giudizio del Presidente del Consiglio, anche su proposta di ciascun Consigliere.
3. Terminata l'illustrazione il Presidente del Consiglio assegna la parola agli Assessori ed ai Consiglieri, seguendo - di norma - l'ordine di prenotazione. La prenotazione determina l'acquisizione del diritto alla partecipazione al dibattito.
4. Il Sindaco può richiedere la parola senza obbligo di prenotazione.
5. I Consiglieri non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, fatto personale ovvero richiami al regolamento.
6. L'oratore che vuole riportato integralmente a verbale il proprio intervento deve farne formale dichiarazione al Presidente del Consiglio fornendo il testo scritto e sottoscritto.
7. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra i Consiglieri – ove esse avvengano il Presidente del Consiglio deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
8. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 46 – Modalità e durata degli interventi

1. Ogni oratore effettua l'intervento ottenuta la parola.
2. La parola è concessa in due turni successivi, di norma, secondo l'ordine delle prenotazioni: il primo intervento dopo la presentazione dell'argomento, il secondo dopo la replica del relatore.
3. Il primo intervento è contenuto nei limiti di dieci minuti, il secondo di cinque minuti. In deroga a quanto sopra i tempi di intervento possono essere raddoppiati se l'argomento verte su:
 - a. Bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - b. Conto consuntivo;
 - c. Statuti;
 - d. Regolamenti;
 - e. Piano regolatore generale comunale e relative varianti.
4. Il Presidente del Consiglio toglie la parola, disponendo la sospensione della verbalizzazione, all'oratore che ha protratto l'intervento oltre il tempo stabilito, previo richiamo a concludere, ripetuto una sola volta.
5. L'intervento prenotato solo dopo la replica del relatore è considerato secondo intervento.
6. Il Presidente del Consiglio può chiudere ogni ciclo di discussione formulando eventuali osservazioni ed intervenire nel corso della discussione quando lo ritiene opportuno.
7. Gli interventi devono essere iniziati e conclusi nella stessa seduta.
8. Nessun oratore può essere interrotto durante il proprio intervento, se non dal Presidente del Consiglio.

Art. 47 – Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta, il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Ciascun componente del Consiglio comunale e della Giunta ha diritto di chiedere la parola per fatto personale; in tal caso ne precisa al Presidente del Consiglio l'oggetto e lo espone, limitando l'intervento in cinque minuti.
3. Il Presidente del Consiglio sentito l'intervento di cui al comma precedente, decide sul fondamento

dell'intervento e nel caso lo ritenga fondato censura colui che ha dato origine al fatto personale. La censura è riportata a verbale.

4. Nel caso il Presidente del Consiglio rilevi l'infondatezza dell'intervento l'intervenuto ha possibilità di replica per la durata di tre minuti, decorsi i quali il Presidente del Consiglio pone ai voti la questione, in forma palese e per alzata di mano, senza aprire discussioni in merito.

5. Chi ha dato origine al fatto personale può, dopo la richiesta di intervento per fatto personale, e comunque prima che il Presidente del Consiglio o il Consiglio prendano posizione, precisare ovvero rettificare quanto dichiarato.

6. Il disposto del presente articolo non si applica quando la censura per la propria condotta proviene dal Presidente del Consiglio e riguarda il comportamento che il componente il Consiglio comunale deve tenere nella sala consiliare.

Art. 48 – Obbligo di astensione

1. Il Sindaco ed i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, del coniuge ovvero di parenti od affini fino al quarto grado.

2. L'obbligo di astensione dalla discussione si estende anche agli Assessori esterni.

3. Chi è tenuto ad astenersi ai sensi del presente articolo può restare in aula e viene così computato nel quorum strutturale ma deve astenersi da qualunque atteggiamento che possa manifestare la propria posizione circa l'oggetto in discussione.

CAPO IV - TIPI DI INTERVENTI

Art. 49 – Interrogazione

1. L'interrogazione è la domanda scritta rivolta al Sindaco ovvero, se di sua competenza, al Presidente del Consiglio, tendente a:

- conoscere la sussistenza e/o veridicità di un fatto determinato;
- accertare la conoscenza da parte del Sindaco e della Giunta di un determinato fatto;

2. L'interrogazione, presentata per iscritto al Protocollo dell'ente, viene trattata nella prima seduta

utile del Consiglio comunale se prodotta entro il trentesimo giorno precedente la data di svolgimento della stessa, altrimenti sarà inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.

3. L'esame delle interrogazioni viene effettuato – di norma – nell'ordine cronologico di presentazione. Se il proponente non è presente viene data risposta scritta, salvo che lo stesso non abbia chiesto il rinvio ad altra seduta.

4. Il Presidente del Consiglio dà lettura dell'interrogazione. Risponde il Sindaco ovvero suo delegato, o il Presidente del Consiglio, se competente.

5. Alla risposta può solo replicare il Consigliere interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente del Consiglio richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.

6. Alla replica del Consigliere può seguire – a chiusura – un breve intervento del Presidente, del Sindaco o di chi ha fornito la risposta.

7. L'interrogante, se non soddisfatto della risposta, può trasformare l'interrogazione in interpellanza, sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza successiva a quella in cui si è svolta l'interrogazione stessa, con precedenza sulle altre.

8. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

9. Terminata la trattazione delle interrogazioni presentate nei termini, durante la seduta si possono effettuare interrogazioni verbali, che, per loro natura, devono essere riconducibili a motivi di imprevedibilità ed urgenza. Il Sindaco ovvero il suo delegato o, se competente per materia, il Presidente del Consiglio possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta entro trenta giorni.

10. Non è consentita la trattazione di interrogazioni nelle sedute il cui ordine del giorno verte su:

- a. mozione di sfiducia;
- b. bilancio di previsione e conto consuntivo;
- c. piano regolatore generale comunale e relative varianti.

11. Non viene trattata in aula l'interrogazione per cui è richiesta risposta scritta. In questo caso il Sindaco o suo delegato, ovvero, se competente, il Presidente del Consiglio, forniscono risposta entro trenta giorni dalla sua presentazione. Se l'interrogante è insoddisfatto può presentare interpellanza nella forma di cui al presente regolamento.

Art. 50 – Interpellanza

1. L'interpellanza è la domanda rivolta al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio, sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri, per conoscere i motivi e i criteri che hanno dato origine ad una determinata condotta da parte dell'Amministrazione.
2. L'interpellanza, presentata per iscritto al Protocollo dell'ente, viene trattata nella prima seduta utile del Consiglio comunale se prodotta entro il trentesimo giorno precedente la data di svolgimento della stessa, altrimenti sarà inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.
3. Gli interpellanti hanno facoltà di illustrare il contenuto della interpellanza per un tempo complessivo non eccedente i dieci minuti, per il tramite di uno di loro;
4. Tutti i Consiglieri hanno facoltà di intervenire alla discussione, una sola volta, per un tempo a disposizione singolarmente per non più di cinque minuti.
5. All'interpellanza risponde il Presidente, il Sindaco o suo delegato.
6. Esaurita la discussione l'interpellante può, nel termine di cinque minuti, dichiarare i motivi per i quali si ritenga soddisfatto o meno.
7. Il mancato rispetto dei termini da parte dei Consiglieri autorizza il Presidente del Consiglio a togliere il diritto di parola dopo che il Consigliere inadempiente non abbia ottemperato all'invito a concludere.
8. Qualora gli interpellanti non si ritengano soddisfatti potranno presentare sull'argomento una mozione ai sensi del successivo art. 51, la cui discussione dovrà effettuarsi nella seduta immediatamente successiva che non sia la continuazione di quella nel corso della quale è stata presentata, con precedenza sulle altre mozioni.
9. Non è consentita la trattazione di interpellanze nelle sedute il cui ordine del giorno verte su:
 - a. mozione di sfiducia;
 - b. bilancio di previsione e conto consuntivo;
 - c. piano regolatore generale comunale e relative varianti.

Art. 51 – Mozione

1. La mozione è l'invito rivolto al Consiglio comunale, per il tramite del Presidente del Consiglio, formulato e sottoscritto da almeno quattro Consiglieri volto a promuovere una discussione di carattere tecnico-amministrativo su un argomento che abbia o no formato oggetto di interrogazione o di interpellanza.
2. La mozione è presentata per iscritto al Protocollo dell'Ente, deve essere motivata e contenere il

testo da sottoporre alla votazione.

3. Qualora necessari dei pareri dei responsabili dei Servizi viene trasmessa agli stessi a cura del Segretario generale.
4. Il Presidente del Consiglio inserisce la mozione all'ordine del giorno della prima seduta utile, in conformità ai termini previsti per la convocazione del Consiglio, fatto salvo il differimento ad altra seduta qualora l'istruttoria necessaria e l'acquisizione dei pareri lo richiedano.
5. Le modalità di discussione della mozione sono quelle di cui all'art. 45 del presente regolamento.

Art. 52 – Emendamento

1. L'emendamento è una proposta di modifica dell'argomento all'ordine del giorno.
2. Il testo emendato può essere oggetto di ulteriore emendamento.
3. Gli emendamenti, fatta salva diversa disciplina regolamentare, sono presentati nel corso della discussione e sono posti in votazione singolarmente, secondo l'ordine di presentazione. Si considerano approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche se per il provvedimento finale è previsto una maggioranza qualificata.
4. La proposta di deliberazione risultata emendata viene ritirata dall'ordine del giorno qualora necessari dell'acquisizione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi e ripresentata nella successiva seduta.
5. Il ritiro è disposto dal Presidente del Consiglio, sentito il Segretario comunale.

Art. 53 – Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo al rispetto del regolamento effettuata da ogni componente il Consiglio comunale.
2. Al fine del comma precedente chi vuole sollevare la mozione chiede la parola specificando che intende porre una mozione d'ordine. Sia l'illustrazione che la discussione, cui può partecipare un solo Consigliere a favore ed uno contro, devono essere contenute in un tempo massimo di cinque minuti ciascuno.
3. Il Presidente del Consiglio, valutata la fondatezza della mozione, può richiederne la votazione.

Art. 54 – Intervento preliminare o pregiudiziale

1. L'intervento preliminare o pregiudiziale consiste nella richiesta di uno o più consiglieri che sull'argomento in trattazione non si discuta e di conseguenza non si deliberi.

2. La richiesta deve essere presentata prima della discussione e deve essere illustrata dal proponente in cinque minuti massimo.
3. Dopo il proponente può parlare un solo Consigliere per gruppo e per una durata massima di tre minuti.
4. La votazione è fatta per alzata di mano ed è accolta a maggioranza dei presenti.

Art. 55 – Intervento sospensivo

1. L'intervento sospensivo consiste nella richiesta di uno o più Consiglieri di sospendere temporaneamente il voto deliberativo su un punto all'ordine del giorno per un tempo determinato oppure sino al verificarsi di specifiche circostanze.
2. La richiesta può essere fatta prima dell'inizio della discussione oppure nel corso della stessa ed è illustrata dal proponente in cinque minuti massimo.
3. Dopo il proponente può parlare un solo consigliere per gruppo e per una durata massima di tre minuti.
4. A seguito di votazione se la richiesta di sospensione viene respinta la discussione sull'argomento può iniziare o continuare, in caso contrario essa viene arrestata.

Art. 56 – Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

1. Il Presidente del Consiglio, esauriti gli interventi successivi alla replica del relatore, concede, se richiesto, la parola al relatore stesso e dichiara poi chiusa la discussione ed invita i componenti il Consiglio ad effettuare l'eventuale dichiarazione di voto.
2. La dichiarazione di voto deve avere una durata non superiore a cinque minuti e viene effettuata da un componente di ciascun gruppo. I Consiglieri dissenzienti dalla dichiarazione del gruppo di appartenenza possono dichiarare la loro dissociazione.
3. I componenti il Consiglio che dichiarano di astenersi dal votare, se presenti nell'aula al momento della votazione, sono computati ai fini della determinazione e mantenimento del quorum strutturale.
4. Esaurite le dichiarazioni di voto i componenti il Consiglio non possono porre in essere altri interventi.

Art. 57 – Aggiornamento della seduta

1. Il Presidente del Consiglio, qualora la seduta si sia protratta per un tempo superiore alla cinque ore, pone ai voti l'aggiornamento della seduta ad altra data ovvero la prosecuzione degli

argomenti all'ordine del giorno.

2. L'aggiornamento è comunicato ai soli assenti nel caso l'ordine del giorno includa solamente gli argomenti oggetto del rinvio. In tale caso la seduta può essere fissata senza il rispetto dei tempi previsti dal presente regolamento per le convocazioni.

3. L'aggiornamento della seduta può essere anche richiesto da ciascun componente del Consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio valutata la richiesta ne dichiara l'accoglimento ovvero il rigetto, comunicandone i motivi.

6. Nel caso il Presidente del Consiglio respinga la richiesta, il proponente può investire della questione il Consiglio comunale. In tal caso il Presidente del Consiglio ne pone immediatamente ai voti l'accoglimento. La votazione è fatta per alzata di mano, senza discussione preliminare, ed è accolta a maggioranza dei presenti.

CAPO V – VOTAZIONE

Art. 58 – Modalità generali

1. Il Presidente del Consiglio ad inizio seduta nomina tre scrutatori di cui almeno uno appartenente ai gruppi di minoranza.

2. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

3. L'argomento sottoposto al voto deve essere esplicitamente e chiaramente formulato.

4. Ogni componente il Consiglio può esprimere un solo voto.

5. Il Presidente del Consiglio, accertato l'esito della votazione, ne proclama il risultato.

6. Il Presidente del Consiglio individua il mezzo idoneo per permettere l'espressione di voto a chi non è in condizione di farlo secondo le prescrizioni del presente regolamento, acquisendo, se necessario la documentazione comprovante l'impedimento.

Art. 59 – Invito alla votazione

1. Il Presidente del Consiglio, udite le dichiarazioni di voto, invita i presenti alla votazione.

2. Le modalità della votazione sono stabilite dal Presidente del Consiglio.

3. Il Consigliere che rifiuta di esprimere il voto ovvero di dichiararsi astenuto si considera astenuto.
4. Ogni componente il Consiglio può intervenire nel corso della votazione per sottoporre mozioni d'ordine inerenti la modalità di svolgimento della stessa.

Art. 60 – Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i componenti il Consiglio votano per alzata di mano ovvero per appello nominale. Il Presidente del Consiglio decide le modalità di votazione che, se non diversamente disposto, si intende sempre per alzata di mano.
2. Nella votazione per alzata di mano il Presidente del Consiglio invita ad esprimere prima i componenti il Consiglio favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.
3. Nella votazione per appello nominale la successione dei votanti è stabilito dal Presidente del Consiglio. I Consiglieri manifestano il voto ad alta voce con la seguente formula: "favorevole", se favorevole alla deliberazione proposta, "Contrario", se contrari alla stessa, "Astenuto" se intendono astenersi dalla votazione.

Art. 61 - Votazione segreta

1. Si svolgono a scrutinio segreto le votazioni concernenti persone.
2. Al fine dello svolgimento delle operazioni di votazione:
 - a. il Segretario comunale cura la predisposizione delle schede su cui riportare il voto;
 - b. gli scrutatori verificano l'idoneità delle schede;
 - c. il Segretario comunale o persona di sua fiducia cura la distribuzione delle schede ai componenti il Consiglio, nonché la raccolta delle medesime, piegate in quattro parti, in un'unica urna trasparente;
 - d. uno scrutatore rimescola le schede nell'urna e le estrae, una alla volta, contandole, al fine della registrazione del numero dei votanti da parte del Segretario comunale;
 - e. un secondo scrutatore spiega una scheda per volta e dà lettura del voto in essa contenuto, porgendola poi al terzo scrutatore per la verifica;
 - f. il Segretario comunale registra i voti espressi e ne comunica l'esito al Presidente che ne dà lettura al Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio qualora accerti l'irregolarità della votazione ne dispone l'annullamento e l'immediata ripetizione.

4. I nominativi indicati nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

5. Quando la legge, gli Statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza ovvero di ambedue i sessi e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio stabilisce le modalità della votazione tali da assicurare le rappresentanze. Ciascun componente il Consiglio può essere invitato a votare un solo nome ovvero un numero limitato di nominativi; in tal caso risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

6. Coloro che rifiutano la scheda ovvero non la restituiscono sono considerati astenuti e presenti al fine del quorum.

7. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi anche atto dei nominativi degli scrutatori.

Art. 62 – Esito della votazione

1. Il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio con l'assistenza del Segretario comunale e degli scrutatori.

2. Dell'esito della votazione il Presidente del Consiglio ne dà atto al Consiglio con la formula "il Consiglio approva", ovvero "il Consiglio non approva" oppure "il Consiglio elegge", a seconda dei casi.

3. Salvo che per i provvedimenti per la cui adozione la normativa richiede un "quorum" speciale di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.

Art. 63 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza, su richiesta del Presidente del Consiglio, le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

3. Il Presidente del Consiglio dà atto dell'esito della votazione con la formula "Il Consiglio dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile" ovvero "il Consiglio respinge la proposta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile".

4. La votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità e il relativo esito sono verbalizzati.

CAPO VI – VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE

Art. 64 – Redazione e sottoscrizione dei verbali

1. Dell'introduzione, della discussione e della votazione inerenti ogni punto all'ordine del giorno, nonché delle comunicazioni di cui all'art. 39, comma 1, viene redatto verbale a cura del Segretario comunale.

2. Il verbale costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Consiglio.

3. Il verbale è redatto in forma sintetica ed offre una rappresentazione adeguata e veritiera della discussione, delle espressioni di voto e comunque di ogni elemento che attesti la formazione e la manifestazione della volontà dell'organo collegiale. Il verbale dà altresì atto dell'eventuale registrazione audio o audiovisiva il cui contenuto può essere indicato come sua parte integrante e sostanziale. Non è ammessa la registrazione delle sedute riservate.

4. Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Segretario comunale e dal Presidente.

Art. 65 - Deposito e rettifiche

1. Il verbale, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, viene depositato presso la Segreteria comunale.

2. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, sottopone quale primo argomento all'ordine del giorno la proposta di approvazione dei verbali delle sedute precedenti, se già redatti nelle forme di Legge.

3. Ciascun componente il Consiglio può presentare emendamenti al fine della rettifica dei verbali, indicandone il contenuto.

4. Il Consiglio comunale si esprime con unica votazione sui verbali non oggetto di richieste di rettifica e con votazione separata nell'altro caso.

5. I verbali e le eventuali rettifiche si intendono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Copia della deliberazione di accoglimento della rettifica è allegata, a cura del Segretario generale, al verbale rettificato, con annotazione a margine del frontespizio di quest'ultimo.

7. Il Segretario Generale rilascia copie ed estratti dei verbali ovvero certificazioni da essi desunte.

TITOLO V

AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 66 – Attuazione dell'autonomia funzionale ed organizzativa

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, secondo le modalità stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 67 – Strutture per il Consiglio comunale

1. Sono istituiti:

a. l'Ufficio "Presidenza del Consiglio comunale" a supporto dell'attività del Presidente del Consiglio comunale;

b. l'Ufficio "Gestione risorse strutturali ed economiche del Consiglio" per la gestione delle risorse strutturali ed economiche del Consiglio.

2. La collocazione degli Uffici di cui al comma precedente all'interno della struttura burocratica dell'Ente, suddivisa in Servizi, è stabilita dal regolamento sull'ordinamento dei servizi. Al responsabile del Servizio così individuato - in sede di Piano Esecutivo di Gestione - sono attribuiti specifici obiettivi e risorse.

3. La Giunta comunale consulta il Presidente del Consiglio al fine della redazione degli obiettivi di cui al presente articolo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 68 – Entrata in vigore - effetti

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.